

DICHIARAZIONI

Le novità del modello 730/2021

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

LA LEGGE DI BILANCIO 2021 ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il [Provvedimento n. 13104 del 15.01.2021](#) sono state pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate i modelli e le relative istruzioni della **dichiarazione 730 a valere sui redditi 2020**.

Le principali novità contenute nel **modello 730/2021** sono le seguenti:

- **Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente:** dal **1° luglio 2020** ai lavoratori dipendenti in possesso di un **reddito complessivo fino a 28.000 euro** spetta il trattamento integrativo, mentre per quelli in possesso di un **reddito complessivo da 28.000 a 50.000 euro** spetta un'ulteriore detrazione il cui importo diminuisce all'aumentare del reddito. Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef;
- **Detrazione per ristrutturazione "Superbonus":** per le spese sostenute dal **1° luglio 2020 al 30 giugno 2022** spetta una **detrazione** nella misura del **110%** delle stesse, a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. superbonus), effettuati su unità immobiliari residenziali;
- **Detrazione per "Bonus facciate":** dal **1° gennaio 2020** è stata prevista una detrazione del **90%** per le spese riguardanti gli **interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti**;
- **Campione d'Italia:** dal **1° gennaio 2020** è prevista la **riduzione del 50%** dell'imposta netta determinata ai sensi dell'[articolo 188-bis Tuir](#);
- **Nuova casella "Codice Stato estero":** i contribuenti che si avvalgono in dichiarazione dell'agevolazione prevista per gli **impatriati** e per i docenti e ricercatori che vengono a svolgere la loro attività in Italia, sono tenuti a indicare il codice dello Stato in cui erano residenti prima di trasferirsi in Italia;
- **Credito d'imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica:** per i soggetti che rottamano almeno due autovetture è riconosciuto un **credito d'imposta di importo massimo di 750 euro** per le spese sostenute dal **1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020**

per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile;

- **Due per mille alle associazioni culturali:** quest'anno è possibile destinare nuovamente il due per mille a favore delle **associazioni culturali iscritte** in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per consentire al contribuente l'effettuazione della scelta è stato inserito un apposito riquadro nel **modello 730-1**;
- **Credito d'imposta "Bonus vacanze":** se il credito d'imposta Vacanze è stato fruito entro **il 31 dicembre 2020**, è possibile beneficiare del relativo importo della detrazione pari al 20 % dell'importo sostenuto.

In materia di detrazioni poi devono essere evidenziate due sostanziali **novità** applicabili a decorrere dal 2020.

La Legge di Bilancio 2020 ([articolo 1, comma 629, L. 160/2019](#)) ha disposto che, dall'anno d'imposta 2020, le detrazioni d'imposta per le **spese di cui all'articolo 15 Tuir** variano in base **all'importo del reddito complessivo**. In particolare:

- spettano **per intero** ai titolari di **reddito complessivo fino a 120.000 euro**.
- in caso di superamento del predetto limite, il **credito decresce** fino ad **azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro**.

Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei **redditi assoggettati a cedolare secca**.

Inoltre la stessa Legge di Bilancio 2020, al [comma 679](#), ha previsto che, dall'anno d'imposta 2020, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del **19% degli oneri** (escluse le detrazioni per oneri con percentuali diverse), spetta a condizione che **l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili** (quali ad esempio carte di credito, di debito, prepagate, assegni bancari o circolari).

La **disposizione non si applica** alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Come precisato nelle istruzioni ministeriali appena pubblicate il contribuente può dimostrare l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" mediante **prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del Mav** e dei pagamenti con **PagoPA**.

In mancanza, l'utilizzo del mezzo di pagamento "tracciabile" può essere documentato mediante **l'annotazione in fattura**, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.